

## TRIBUNALE DI MESSINA

*-Sezione Lavoro-*

**Ricorso ex art. 414 e segg. c.p.c. con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.**

**Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

nell'interesse del prof. **Ivan CRISAFULLI** (C.F.: CRSVNI94L20F158O) nato a Messina il 20.07.1994 ed ivi residente in Contrada Livito s.n.c. Pal. A - Itala (ME) rappresentato e difeso, giusta procura conferita su foglio separato materialmente congiunto al presente atto e da intendersi parte integrante dello stesso unitamente al quale viene inviato mediante la stessa busta telematica, dall'Avv. **Antonino CONDURSO** (C.F.: CNDNNN71A31F158S) del Foro di Messina, al quale potranno pervenire, ex art.176 comma 2 c.p.c., tutte le comunicazioni di cancelleria riguardanti il presente procedimento all'indirizzo p.e.c. *antonino.condurso@pec.it* o al numero telefax 090/7110677;

*-ricorrente-*

### CONTRO

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A (ROMA) domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Messina Via Dei Mille n.65;
- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.)** (C.F.: 80018500829), in persona del Dirigente *pro-tempore* con sede in Palermo Via G. F attori 60 domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Messina Via Dei Mille n.65;
- **Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (U.S.R.), Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina**, (C.F. 80005000833) in persona del Dirigente *pro-tempore*, con sede in Messina, Via S. Paolo Is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina con sede in Messina Via Dei Mille n.65;

*-resistenti-*

### E NEI CONFRONTI DI

**tutti i docenti** della scuola secondaria di primo e secondo grado **iscritti** nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina -in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per le classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") e **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"); **tutti i docenti** della scuola secondaria di primo grado e secondo grado **iscritti** nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto degli Istituti della scuola secondaria di primo e secondo grado dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina -in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto nella terza fascia delle graduatorie di Istituto per le classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") e **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado");**ossia di tutti i docenti** che, in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia



delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina -entrambe valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 e relativamente alle classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado – violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado")- e **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente medesimo

## PER

la declaratoria del diritto del ricorrente al riconoscimento del valore abilitante del Diploma di violino -c.d. vecchio ordinamento- e/o del Diploma accademico in violino -entrambi rilasciati dalle istituzioni A.F.A.M.- congiuntamente al possesso dei **24 C.F.A.** (crediti formativi accademici), ai fini del suo inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina per la scuola secondaria di primo e secondo grado -valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024- -come previste dall'**O.M. n. 112 del 06.05.2022 (Allegato n.1)**- previa disapplicazione, ove necessario :

**a)** degli atti e provvedimenti presupposti -*id est* **O.M. n. 112 del 06.05.2022** e successivi decreti ministeriali e direttoriali di riferimento conseguenti e connessi anche emanandi relativi all'adozione/aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle graduatorie di istituto- in quanto illegittimi nella parte in cui non consentono al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale di Messina e **b)** degli atti e provvedimenti consequenziali -[*id est* Graduatorie Provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia -pubblicate in data 29.07.2022 sul sito *web* istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina con provvedimento m\_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0016606.29-07-2022.h.15:52 (**Allegato n.2**)- e Graduatorie di Istituto della scuola secondaria di primo e secondo grado dell'Ambito Territoriale della provincia di Messina, entrambe vigenti per il biennio 2022-2024 e relative alle classi di concorso del ricorrente ossia **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") e **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado") - in quanto illegittimi laddove *in parte qua* non includono il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto del medesimo Ambito Territoriale di Messina relativamente alle anzidette classi di concorso.

-----O-----

## FATTO

Il prof. **Ivan CRISAFULLI**, docente precario, in data **29.05.2022** ha presentato, sulla base di quanto disposto dall'**O.M. n. 112 del 06.05.2022**<sup>1</sup> relativamente al conferimento delle relative

<sup>1</sup> L'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06 maggio 2022, recante **Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo** disciplina le graduatorie provinciali per le supplenze (*cd* G.P.S.), vale a dire degli elenchi di insegnanti costituiti, appunto, su base provinciale, divisi per posto comune e di sostegno, e utilizzati ai fini del conferimento delle supplenze annuali [di cui all'art. 2 comma 4 lettere *a*) → 31 agosto e *b*) dell'O.M.] per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, nonché per le supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. I posti disponibili saranno assegnati agli aspiranti in ordine di graduatoria partendo con lo scorrimento dalla prima fascia e passando alla seconda fascia solo in caso di esaurimento o incapienza della prima. **Ai sensi dell'art.3 comma 2 e 9 O.M. n.112/2022 e GPS sono suddivise in due fasce: per essere inseriti nella prima, il docente deve**



supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, domanda (sulla piattaforma *online* del Ministero dell'Istruzione) (*Allegato n.3*) ai fini dell'aggiornamento del proprio punteggio in ordine : *a*) alla seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Messina ove il ricorrente si trova in **posizione n.1** con **punti 148** per la classe di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), in **posizione n. 66** con **punti 66** per la classe di concorso **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") ed in **posizione n.27** con **punti 66** per la classe di concorso **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado") (*Allegati nn. 4 e 5*) e *b*) alla terza fascia delle Graduatorie di Istituto delle venti scuole scelte della medesima provincia di Messina.

E ciò, nonostante i titoli in possesso dello stesso ricorrente lo qualificchino come docente abilitato all'insegnamento.

Il prof. Crisafulli, infatti, è in possesso del **Diploma di violino** (*c.d. Diploma accademico di vecchio ordinamento*) conseguito, con il punteggio di 10/10 *cum laude*, presso il Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina in data 07.07.2014 (*Allegato n. 6*), del **Diploma accademico di secondo livello in violino** (*Allegato n. 7*) conseguito presso l'anzidetto Conservatorio il 28.09.2016 nonché dei **24 crediti formativi (C.F.A.)** relativi alle competenze di base nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (*Allegato n.8*), ricompresi nel programma didattico svolto dal ricorrente, richiesti -ai sensi dell'art. 5 rubricato <<*Requisiti di accesso*>><sup>2</sup> del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e del D.M. 10 agosto 2017 n. 616- quale titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati nonché conseguiti dall'istante nell'A.A. 2017/2018 presso il Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina nell'ambito del "*PERCORSO FORMATIVO 24 CFA negli ambiti disciplinari di cui all'art.2 comma 3 del D.M. 616/2017*".

Nonostante i superiori titoli qualificchino a tutti gli effetti il ricorrente quale docente abilitato all'insegnamento, l'O.M. n.112/2022 -in uno alla piattaforma *online* del Ministero resistente- non gli hanno consentito di potersi iscrivere nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina per la scuola secondaria di primo e secondo grado valide per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Inoltre, va evidenziato anche che l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina, con propria nota dell' 01.06.2022 -m\_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0011583.01-06-2022.h.12:22 (*Allegato n.9*)- ha tenuto a ribadire che alla stregua dell'<<*Ordinanza Ministeriale n.122/2022 che disciplina la materia, all'art.3 comma 9, ...per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto è dunque necessario essere in*

---

possedere il titolo di abilitazione; mentre nella seconda fascia possono chiedere l'iscrizione le seguenti categorie di insegnanti: docenti in possesso del titolo di studio e dei 24 C.F.U./C.F.A. per l'insegnamento; docenti in possesso di abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; docenti già inseriti nella seconda fascia delle GPS per il biennio 2020-2022. A tali graduatorie, inoltre, formate e gestite telematicamente dagli Ambiti Territoriali provinciali di riferimento a fianco delle esistenti graduatorie di istituto (GI) -aggiornate anch'esse in modalità telematica- le singole scuole potranno attingere per l'assegnazione di incarichi brevi e temporanei, ovverosia di quelle supplenze che servono per sostituire i docenti in malattia, gravidanza, aspettativa breve, ossia quelle situazioni contingenti che non è possibile prevedere ad inizio anno scolastico.

<sup>2</sup> L'art.5 del D. Lgs. n.59/2017 così testualmente recita << 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso congiunto di:

a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure **diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato**, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) **24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA**, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche...>>



possesso della specifica abilitazione non essendo sufficiente il conseguimento del titolo di studio congiunto al possesso dei 24 CFU>>.

Ora, a seguito della pubblicazione delle GPS in **data 29.07.2022** da parte dell'Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina nonché della successiva presentazione -in **data 13.08.2022-** della domanda di informatizzazione nomina supplenze relativa alla scelta delle 150 sedi (**Allegato n.10**) , il ricorrente non ha avuto accesso né alla prima fascia delle Graduatorie provinciali per le Supplenze né alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Di conseguenza, a fronte dell'attuale assetto normativo testé descritto e dell'interpretazione operata dai resistenti, l'odierno istante si trova nell'assoluta impossibilità di prestare servizio nella provincia di suo interesse (*id est* Messina) in quanto, qualora lo stesso dovesse permanere nella seconda fascia delle G.P.S. e nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, verrebbe inevitabilmente scavalcato in tali graduatorie per l'anno scolastico 2022/2023 da tutti i docenti collocati utilmente prima di lui nelle fasce superiori (prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e seconda fascia delle Graduatorie di Istituto) cui il ricorrente medesimo ha, invece, diritto di essere incluso essendo già in possesso di un titolo abilitante. Ne consegue che il prof. Crisafulli si trova costretto a adire, come in effetti, adisce questo On.le Tribunale - Sezione Lavoro anche nelle forme della procedimento d'urgenza chiedendo l'emissione di un provvedimento che riconosca il valore abilitante del proprio titolo (Diploma di violino -*c.d.* Diploma accademico di vecchio ordinamento- e/o Diploma accademico di secondo livello in violino congiuntamente ai 24 C.F.A.) e gli consenta in tal modo di potersi inserire nelle predette Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di seconda fascia dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa e nella giusta posizione in graduatoria sulla base del proprio punteggio e diritto.

E ciò per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**1. Illegittimità dell'O.M. n. 112 del 06 maggio 2022, recante le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- *bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Violazione di legge nazionale (L. n.107/2015 e D. Lgs. n. 59/2017 ; D.M. n.92 del 08.02.2019), dell'art. 3 e 97 Costituzione e della normativa europea (in particolare delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007). Eccesso di potere. Irragionevolezza. Disparità di trattamento per la negazione del diritto ad essere inseriti nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (G.I.) pur in possesso del Diploma di violino (*c.d.* Diploma accademico di vecchio ordinamento) e/o del Diploma accademico di secondo livello in violino rilasciati dalle istituzioni A.F.A.M. congiuntamente al possesso dei 24 C.F.A..**

I titoli in possesso dell'istante [Diploma di violino (*c.d.* Diploma accademico di vecchio ordinamento) e/o Diploma accademico di secondo livello in violino, entrambi rilasciati dalle istituzioni A.F.A.M., e 24 crediti formativi (C.F.A.) in forza della vigente normativa -come meglio e più approfonditamente appresso esposto- sono in tutto e per tutto titoli abilitanti all'insegnamento.

Infatti, il legislatore, all'**art. 1 comma 110 della legge delega n.107/2015** ha stabilito che l'abilitazione all'insegnamento rappresenta il titolo di accesso esclusivo per le future procedure



concorsuali previsti e delineati poi dal citato **art.5 D. Lgs. n. 59/2017**<sup>3</sup>. In conformità ed attuazione della legge delega, il D. Lgs. n.59/2017 (legge delegata) -contenente norme sul “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lettera b) , della legge 13.luglio 2015 n.107*”- ha cioè individuato, quale titolo di accesso ai concorsi per il reclutamento docenti, il percorso di abilitazione non più definito come superamento di specifici percorsi universitari P.A.S.<sup>4</sup>, S.S.I.S.<sup>5</sup> e T.F.A.<sup>6</sup> ma inteso quale conseguimento di tre anni di servizio<sup>7</sup> ovvero di 24 C.F.A./C.F.U. in specifici SSD (settori scientifico disciplinari) -previsti dall’allegato A del D.M. 616/2017<sup>8</sup>- unitamente al possesso di diploma di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato.

In altri termini, l’art. 1 comma 110 legge 107/2015, nel correlare l’accesso concorsuale esclusivamente al possesso del relativo titolo di abilitazione all’insegnamento, ha inteso (ri)definire normativamente l’abilitazione medesima: ciò ha fatto agli artt. 5 e 17 del D. Lgs. 59/2017 ove ha richiesto, quale requisito per l’accesso ai concorsi riservati agli abilitati, il requisito di tre anni di servizio o dei 24 C.F.A./C.F.U.

Pertanto, ai fini dell’accesso alle procedure concorsuali, l’abilitazione all’insegnamento su specifica classe di concorso (in precedenza intesa come superamento e conseguimento dei P.A.S., T.F.A. e S.S.I.S.) è stata sostanzialmente equiparata, per espressa previsione legislativa, all’attività didattica triennale o al possesso dei 24 C.F.A./C.F.U. congiuntamente al conseguimento del diploma di laurea magistrale o diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato con la conseguenza che l’istante, in quanto in possesso di tali titoli, deve ritenersi a tutti gli effetti abilitato avendo così pieno diritto all’inserimento nella I fascia delle GPS e nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto.

-----0-----

<sup>3</sup> Mediante la pubblicazione del decreto Legislativo del 13 Aprile 2017, n.59 ,è stata introdotta la riforma del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nelle scuole secondarie statali proprio ai sensi della delega conferita dal Parlamento mediante l’art 1, comma 181 della legge 107/2015.

<sup>4</sup> PAS (Percorso Abilitante Speciale) istituito con D. Lgs. n.58 del 25.07.2013 e successivo Decreto Dipartimentale n. 45 del 22.11.2013. Si tratta di Percorsi di formazione (corsi universitari di durata annuale) per conseguire l’abilitazione all’insegnamento, rivolti ai docenti della scuola con contratto a tempo determinato che hanno prestato servizio per almeno tre anni nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

<sup>5</sup> SSIS (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) attivata nell’anno 1999/2000; si accedeva con laurea di vecchio ordinamento (almeno quadriennale) o laurea specialistica di nuovo ordinamento. Prevedeva una durata biennale. Alla conclusione si poteva accedere direttamente all’insegnamento, pur restando nel precariato. Alla fine del IX Ciclo la SSIS è stata chiusa nell’a.a. 2008/2009. A partire dall’a.a. 2011/2012 la SSIS è stata sostituita dal TFA.

<sup>6</sup> TFA (Tirocinio Formativo Attivo). Istituito con l’art. 2, comma 416, L. 24 dicembre 2007 n. 244, concretamente attivato solo con successivo D.M. 10 settembre 2010 n. 249 ed integrato con le modifiche di cui al D.M. 25 marzo 2013, n. 81, rubricato : “*Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249*” *concernente : «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*». Si tratta di un percorso abilitante a “numero chiuso” con test di accesso articolato in 3 prove (preselettiva, scritta e orale). Consisteva in un corso universitario di formazione e abilitazione strutturato in tre gruppi di attività per un totale complessivo di 1500 ore e 60 CFU, comprensivi di un tirocinio a scuola. Sono state bandite due sessioni di TFA: 2012 e 2014. E’ stato di fatto soppiantato dalla nuova procedura di reclutamento prevista dal D.Lgs 59/2017 (così come modificato dalla legge finanziaria 2019) che prevede il conseguimento dell’abilitazione all’atto del superamento di tutte le prove concorsuali.

<sup>7</sup> Infatti, l’**art. 17 del D. Lgs. 59/2017 comma 3** stabilisce che : <<...*La procedura di cui al comma 2, lettera c), è bandita con cadenza biennale in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto, ed è riservata ai docenti non ricompresi tra quelli di cui al comma 2 lettera b), che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti...*>>

<sup>8</sup> In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 59/2017, il M.I.U.R. ha pubblicato il decreto n. 616 del 10 agosto 2017, con il quale ha indicato le modalità di conseguimento dei 24 C.F.U./C.F.A., definendo i settori scientifico-disciplinari nei quali è necessario acquisire i 24 Crediti universitari e/o accademici, gli obiettivi formativi, le modalità organizzative. Si tratta di 24 crediti di cui 18 devono essere acquisiti nella misura di almeno 6 in tre dei quattro ambiti disciplinari riportati nell’Allegato A del D.M. 616, ossia Pedagogia, Pedagogia speciale e didattica dell’inclusione, Psicologia, Antropologia, Metodologie e Tecnologie didattiche (cioè le materia nelle quali la odierna ricorrente ha conseguito i crediti).



Per completezza espositiva, si evidenzia ancora che il Ministero dell'Istruzione, con il **D.M. n. 95/2020** ha disciplinato l'attivazione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno scolastico (T.F.A.) rinviando, per la determinazione dei requisiti, al **D.M. n.92 del 08.02.2019**<sup>9</sup> che rinviando, a sua volta, -ex artt.1 comma secondo lettera e) e art.3 comma 1 lettera b)-, al **D. Lgs. 13.04. 2017 n.59** ha statuito nuovamente che per accedere ai corsi di specializzazione sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - per la Scuola Secondaria di I e II grado **non è più obbligatoria l'abilitazione specifica sulla classe di concorso, essendo sufficiente il possesso di un titolo di laurea o altro titolo equipollente** unitamente ai 24 C.F.U./C.F.A.<sup>10</sup> in discipline antropologiche, psicologiche, pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche. In altri termini, il **Ministero dell'Istruzione** consentendo -con il D.M. n.92/2019-, l'accesso e la partecipazione al T.F.A. sostegno anche ai docenti in possesso della laurea con i 24 C.F.U./C.F.A. **ha in tal modo riconosciuto il valore abilitante del diploma di laurea o altro titolo equipollente unitamente ai 24 C.F.U./C.F.A.** equiparandoli senza mezzi termini all'abilitazione.

Da quanto precede, si trae, pertanto, l'ineludibile regola del sillogismo secondo cui: **a)** possono accedere al T.F.A. Sostegno i docenti abilitati; **b)** al T.F.A. sostegno accedono i docenti in possesso della laurea od altro titolo equipollente con i 24 C.F.U./C.F.A. ; **c)** ai docenti in possesso della laurea od altro titolo equipollente con i 24 C.F.U./C.F.A., e, dunque di un titolo abilitante, deve essere riconosciuta anche la possibilità di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Allo stesso modo, per effetto della richiamata normativa (Legge delega n.107/2015 e legge delegata D.Lgs. 59/2017), l'inserimento nella fascia relativa ai soggetti abilitati dovrebbe avvenire in base ad un logico ragionamento: **a)** i 24 C.F.U./C.F.A. rappresentano il requisito di accesso ai concorsi per il reclutamento degli abilitati; **b)** alcuni docenti (nella specie, il ricorrente) hanno aggiunto al titolo accademico, coerente con le classi d'insegnamento, il possesso dei 24 C.F.U./C.F.A.; **c)** dunque, tali docenti possiedono un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea o titolo equiparato o equipollente più i 24 C.F.U./C.F.A. in quanto muniti del requisito per partecipare alle procedure "riservate agli abilitati"; **d)** al pari della possibilità (riconosciuta dalla legge) di accedere al concorso per abilitati, a tali docenti deve essere riconosciuta anche la possibilità di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto.

Ne consegue che i docenti in possesso della laurea od altro titolo equipollente con i 24 C.F.U./C.F.A. (come l'odierno ricorrente), in quanto docenti in possesso di titolo abilitante che consente loro di accedere al corso di specializzazione sul sostegno, devono conseguentemente essere inseriti anche nella prima fascia delle GPS nonché nella seconda fascia delle graduatorie di istituto e nelle successive finestre di aggiornamento, pena un'intollerabile disparità di trattamento tra docenti stessi.

<sup>9</sup> Tale D.M. n.92/2019 è rubricato "Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni". In particolare, l'art.13 del D.M. n.249/2010 prescrive che ai corsi di specializzazione sul sostegno possono partecipare i docenti abilitati all'insegnamento

<sup>10</sup> L'articolo 3, rubricato <<Requisiti di ammissione e articolazione del percorso>>, stabilisce infatti quanto segue: "... b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al **comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo** [e cioè il D. Lgs. n.59/2017] con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente ..."



Infatti, se l'abilitazione all'insegnamento -che attesta il possesso della "capacità didattica" ovvero quel complesso di qualità e abilità che rende un diplomato o un laureato un vero e proprio docente e per il cui conseguimento sono stati in passato approntati specifici concorsi e corsi come le S.I.S.S., i T.F.A. e i P.A.S. - ha sempre rappresentato -ai sensi del T.U. n. 297/94 nonché delle leggi nn. 124/99 e 143/2004 e dell'art. 5 comma 3 del D.M. del 13.6.2007 (attuativo della delega contenuta nella legge n.124 del 1999)- un requisito indefettibile per l'inserimento nelle graduatorie dei concorsi per titoli, tale requisito, allora, in funzione della citata normativa sopravvenuta, deve considerarsi allo stato conseguito con l'ottenimento dei 24 C.F.U./C.F.A.

I 24 C.F.U./C.F.A., infatti, costituiscono un percorso diretto a sviluppare esperienze e professionalità di abilitazione all'insegnamento. La loro acquisizione costituisce il risultato di un'attività di formazione integrata da conoscenze psico-pedagogiche ed orientata alla funzione docente che ha, come specifico riferimento, la fase evolutiva della personalità dei discenti. Nel caso di specie, il superamento di esami in specifici settori disciplinari hanno permesso al prof. Crisafulli di conseguire tutti i 24 crediti formativi accademici richiesti dal Ministero dell'Istruzione per l'accesso ai successivi concorsi per il reclutamento del personale docente e, dunque, di acquisire la conoscenza e la preparazione nelle discipline didattiche e di insegnamento; pertanto, il programma didattico affrontato dal ricorrente consente di affermare, senza timore di smentita, che lo stesso è in possesso di un bagaglio di conoscenze e competenze idoneo ed adeguato allo svolgimento della professione di docente. Diversamente, si giungerebbe all'illogica ed aberrante conseguenza secondo cui il ricorrente, pur essendo in possesso della capacità e qualità didattica che gli consente di accedere ai prossimi concorsi riservati agli abilitati (capacità e qualità non messe in discussione in quanto acquisite con il conseguimento dei 24 C.F.U./C.F.A) viene però escluso in base agli stessi titoli dalla prima fascia delle graduatorie provinciali e dalla seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

In questo senso giova richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 130/2019 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, commi 2, lettera b), e 3, D. Lgs. n.59/2017 nella parte in cui non prevede il dottorato di ricerca tra i titoli che consentono di partecipare al concorso (pur escludendo l'equipollenza tra il dottorato e l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria), ha trovato modo di precisare che, mentre i corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono una preparazione avanzata valutabile nell'ambito della ricerca scientifica, <<viceversa, già in passato, in base all'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 (Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"), così come ora, ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017, i percorsi abilitanti sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche". Ha poi aggiunto la Consulta che "in considerazione della finalità della procedura concorsuale, volta a selezionare le migliori e più adeguate capacità rispetto all'insegnamento, ciò che rileva è l'avere svolto un'attività di formazione orientata alla funzione docente, che abbia come specifico riferimento la fase evolutiva della personalità dei discenti. Tale funzione esige la capacità di trasmettere conoscenze attraverso il continuo contatto con gli allievi, anche sulla base di specifiche competenze psico-pedagogiche>>. Ebbene, dalla lettura della menzionata sentenza si evince che i



percorsi abilitanti di cui agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 59 del 2017 sono finalizzati all'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali, necessarie sia a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento, sia a sviluppare e sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche, confermando dunque la pretesa natura abilitante del titolo accademico congiunto ai 24 C.F.U./C.F.A acquisiti nei settori formativi psico-antropo- pedagogici e nelle metodologie didattiche. Invero, le attività formative indicate nella predetta sentenza mediante il richiamo anche all'attuale D. Lgs. 59 del 2017 sono proprio quelle caratterizzanti il percorso e il fine dei 24 C.F.U./C.F.A.

-----O-----

Ora, se l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto viene effettuata proprio dal legislatore delegato in forza della norma primaria e fonte di rango superiore costituita dalla legge n. 107/2015, allora non si comprende perché il Ministero dell'Istruzione, mediante l'adozione dell' O.M. n. 112/2022, incidentalmente impugnata a mezzo del presente ricorso, ha precluso (si vedano in merito gli **artt.3 comma 9<sup>11</sup> e 11 comma 1<sup>12</sup>**) al ricorrente la possibilità di essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze -riservata ai sensi dell'art.3 comma 9 lettera a) ai docenti << in possesso dello specifico titolo abilitazione>><sup>13</sup> e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto anch'essa riservata agli abilitati.

<sup>11</sup> **Art. 3 comma 9 O.M. n.112/2022** : <<Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti: 1. possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari : pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso; ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell' Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:1.possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari : pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; 2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3. precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso>>.

<sup>12</sup> **Art.11 comma 1 O.M. n.112/2022**: <<Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), ovvero nei casi previsti all'articolo 2, comma 5, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è determinata ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'Istruzione 10 marzo 2022 n.60 ed è costituita dagli aspiranti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per ciascuna graduatoria della suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4>>.

<sup>13</sup> Peraltro, a ciò aggiungasi -per una migliore intelligenza del presente ricorso- che il ricorrente, pur possedendo i titoli che lo qualificano come docente abilitato all'insegnamento, non ha potuto inserirsi in passato né nella seconda fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto in quanto non in possesso dei requisiti di abilitazione richiesti dalla pregressa normativa ministeriale ossia dal **D.M. 374/2017** -che all'articolo 2 rubricato <<Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto>> prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli <<...aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 10512016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione: 1) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS); 2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID...>>- né, tantomeno, negli elenchi aggiuntivi della seconda fascia delle G.I. sfruttando la finestra temporale del 1° ottobre 2019, stante la preclusione contenuta nel D. Lgs. 374/2017 e ribadita dal D.M. n. 666 del 15.07.2019 -che richiama il cit. D.M. n.374/2017- e dalla successiva Nota Ministeriale n. 33276 del 19.07.2019 che hanno introdotto la possibilità di aggiornamento semestrale delle suddette graduatorie -attraverso una finestra temporale, fissata per il 1° Ottobre di ogni anno scolastico-, unicamente per i docenti precari che acquisiscono l'abilitazione nelle more triennali della costituzione delle graduatorie di istituto, mediante la collocazione dei medesimi in appositi elenchi aggiuntivi alla graduatoria di inizio triennio.





Si tratta, com'è evidente, di un sistema di reclutamento irragionevole ed illegittimo in quanto l'Amministrazione Scolastica continua a richiedere l'abilitazione all'insegnamento (o i titoli "vecchio sistema"), mentre il legislatore, a partire dal concorso previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 59/2017 (in attuazione della delega di cui alla L. 107/2015) ha ormai identificato l'abilitazione, anche spendibile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto, con il conseguimento dei 24 C.F.U./C.F.A.; tutto ciò determina non solo un'esclusione totalmente illegittima e discriminatoria del ricorrente basata su motivi esclusivamente formali e non sostanziali -tenuto conto dell'identità sostanziale della qualificazione didattico-abilitativa dell'istante che consente allo stesso di accedere ai prossimi concorsi- ma anche e soprattutto una disparità di trattamento fra situazioni analoghe (ove la situazione analoga è rappresentata dall'accesso da parte di soggetti/docenti con eguale qualificazione professionale ai concorsi riservati agli abilitati). Infatti se, da un lato, il possesso in capo all'odierno istante di un titolo intrinsecamente abilitante (Diploma accademico c.d. vecchio ordinamento di violino e/o Diploma accademico di secondo livello in violino congiuntamente ai 24 C.F.A.) e, quindi, di quelle capacità e qualità didattiche richieste *ex lege*, consentirebbero al prof. Crisafulli di accedere alle procedure concorsuali riservate agli abilitati, dall'altro lato tale titolo non viene però ritenuto dal Ministero sufficiente ed idoneo per l'accesso ed inserimento dello stesso nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto!

Al contrario, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, ove si convenga che il possesso dei 24 C.F.A./C.F.U. consenta l'accesso anche alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e, conseguentemente, alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto, è del tutto evidente che non si determina contrasto con la norma primaria in quanto tale "possibilità" o, se si vuole, opzione ermeneutica è stata espressamente prevista dal legislatore a decorrere dalla prossima tornata concorsuale in ciò confermando la perfetta equivalenza fra abilitazione e possesso dei 24 C.F.U./C.F.A. Pertanto, non può esservi discriminazione a parità di condizione soggettiva (possesso di requisiti di accesso) nella partecipazione a procedure concorsuali tutte riservate a docenti abilitati, come previsto dall'art. 1 comma 110 della legge n.107/2015, e conseguentemente nell'inserimento del ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto. Se il ricorrente, cioè, può vantare un titolo di abilitazione -secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 legge n.107/2015) con riferimento al titolo di accesso ai successivi concorsi per il reclutamento dei docenti-, allora, lo stesso ha diritto ad essere anche incluso nella prima fascia delle G.P.S. e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto in quanto docente abilitato all'insegnamento.

Diversamente opinando vi sarebbe una chiara disparità di trattamento ed una negazione all'accesso al pubblico impiego, in violazione degli **artt. 3 e 97 Costituzione** nella parte in cui il Ministero dell'Istruzione ed il Legislatore disciplina in maniera differenziata la medesima situazione sostanziale, ovvero quella del requisito dell'accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti riservati ai docenti abilitati: infatti, dall'identità del titolo di accesso costituito dal certificato di abilitazione, discende il diritto del ricorrente ad accedere alla prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nonché alla seconda fascia delle graduatorie di Istituto anch'esse riservate ai docenti abilitati. Questa interpretazione "costituzionalmente orientata" è sostanzialmente imposta dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Occorre quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme alla "cornice sovranazionale", dovendo altrimenti codesto Giudice rimettere gli atti alla Corte Costituzionale in



relazione agli artt. 5 e 17 D. Lgs 59/2017 rispetto all'art. 3 e 97 Costituzione sul presupposto che l'identica situazione sostanziale del requisito dell'accesso ai concorsi è tutelata dalla norma di cui all'art. 1, comma 110, legge n.107/2015.

-----0-----

La giurisprudenza di merito, costante e copiosa, anche di codesto Tribunale adito, ha più e più volte affermato il valore abilitante del diploma di laurea oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, unitamente ai 24 C.F.U./C.F.A. e che l'identità tra l'abilitazione all'insegnamento e 24 crediti formativi universitari/accademici è stata voluta dallo stesso legislatore mediante la lettura in combinato disposto dell'articolo uno, comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5 e 17 del decreto legislativo 59/2017<sup>14</sup>.

<sup>14</sup> Si vedano, in proposito, *ex plurimis*, le seguenti ordinanze emesse dal **Tribunale di Messina, Sez. Lavoro** secondo cui “appare ragionevole ritenere, richiamando precedente di questo Tribunale (ordinanza del 2.12.2019) che, in tale mutato assetto normativo, i concetti di “abilitazione” e di “idoneità all’insegnamento” vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico e 24 CFU per accesso FIT, essendo questi ultimi “titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex artt 5 del regolamento di cui al d.m. n. 131/2007 da ricondurre quindi in un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall’art. 2, comma 1 del D.M. 374/2017 (con elenco non tassativo, atteso che esso, al n. 6, fa generico riferimento ad “altre abilitazioni”). Infatti, attesa l’omogeneità delle situazioni poste a confronto, la diversa interpretazione dell’art. 2 del D.M. 374/2017 e della relativa lett. A della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento.”: **ordinanza n.cronol. 17889 del 18.08.2022** emessa nel procedimento **R.G. n. 2922/2022 (Allegato n.11)**; **ordinanza del 02.12.2019** emessa nel procedimento **R.G. n. 5951/2019**; **ordinanza n. 1115 del 19.01.2021**; **ordinanza n. 1264/2022 del 18/01/2022** recante **RG n. 5379/2021**. Si vedano inoltre la **sentenza n. 2823/2019** emessa **Tribunale di Roma pubblicata il 22.03.2019** che ha sancito il valore abilitante dei titoli in possesso dell’istante costituiti dal diploma di Laurea e dai 24 crediti formativi in materie psico-antropo-pedagogiche e di cui appresso si riporta uno stralcio: <<La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 d.lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). In effetti, il ricorrente può partecipare alla fase transitoria del concorso riservato agli abilitati ma non può accedere alle graduatorie di seconda fascia – pur riservate ai docenti abilitati: ciò configura una disparità di trattamento ed una negazione all’accesso al pubblico impiego, in violazione degli artt. 3 e 97 Costituzione. Questa interpretazione “costituzionalmente orientata”, certamente discutibile alla stregua del dato letterale della normativa esaminata, è comunque sostanzialmente imposta, o comunque fortemente consigliata, dalla normativa europea che non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare. Il giudice deve quindi cercare una soluzione interpretativa in senso conforme a questa “cornice sovranazionale”, dovendo altrimenti rimettere gli atti alla Corte costituzionale. Soluzione che, come si è visto, appare senz’altro possibile nel caso di specie. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “programmare gli accessi....(omissis).... P.Q.M. dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 C.F.U.... >>> questo stesso orientamento è stato recentemente dal **Tribunale di La Spezia Sez. Lavoro sentenza n. 35 del 02.04.2020**, il quale, con lucida chiave ermeneutica della normativa vigente ed alla luce della sentenza n.4167/2020 del Consiglio di Stato, ha ribadito che appare illogico ed insostenibile affermare che chi è in possesso del titolo di accesso al concorso (laurea e 24 C.F.U.), mentre può partecipare alla procedura concorsuale, come previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze. Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti è considerato sufficiente per accedere al concorso che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto o un ordinanza ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more la medesima attività tramite il conferimento di supplenze, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il provvedimento ministeriale, in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Si riporta anche qui uno stralcio della sentenza medesima : <<In sostanza, da questo complesso normativo, è chiaro che, per accedere ai concorsi per il posto di docente, di cui all’art. 3, d.lgs. n. 59 del 2017, occorre possedere: l’abilitazione, oppure - il che vuol dire, in alternativa - laurea ed il conseguimento di 24 CFU in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare, nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, di cui sei in determinate materie («pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche»). Appare dunque illogico ed insostenibile, sulla base dell’assunto che si tratterebbe di norme programmatiche rivolte al futuro, affermare che chi è in possesso dei requisiti sub b), come le odierne ricorrenti, mentre può partecipare al concorso, previsto dalla legge, per il posto di docente, non può ricevere il conferimento di supplenze, come letteralmente si ricava invece dall’art. 2, d.m. n. 374 del 2017 (consultabile sul sito istituzionale [www.miur.gov.it](http://www.miur.gov.it)). Se, infatti, per legge il possesso dei requisiti sub b) è considerato sufficiente per accedere al concorso, che recluta docenti di ruolo, non può un atto avente forza normativa inferiore, quale un decreto ministeriale, non prevedere, per svolgere nelle more, tramite il conferimento di supplenze, la medesima attività, il possesso di quei requisiti; in sostanza è come se, per il d.m., in contrasto con la legge, detti requisiti non fossero sufficienti o adeguati. Il d.m., in parte qua, va ritenuto illegittimo e deve essere disapplicato [art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 4-5, L. n. 2248 del 1865, all. E)].” **In senso conforme Tribunale di Roma n.5319/2018; Tribunale di Siena, sez. lav. n. 119/2020; Tribunale di Siena, sez. lav. n. 168/2020; Tribunale di La Spezia, sez. lav., sentenza n. 35/2020; Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, sentenza n. 107/2020** (secondo cui <<Premesso che il concetto di abilitazione - finora intesa come conseguimento dei percorsi Tfa, Pas e SSIS - è stato ridefinito dal conseguimento di 24 Cfu in specifici settori disciplinari, crediti formativi, è possibile equiparare il possesso del titolo accademico in uno ai detti 24 CFU all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto>>); **Tribunale di Parma n. 46/2020; Tribunale di Cassino n. 425/2019** (secondo cui : <<.la condotta del Ministero, che non ha accolto la domanda della ricorrente di inserimento nelle graduatorie di II fascia, appare illegittima. Da un lato, infatti, la ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di



## 2. Disapplicabilità dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022

L' O. M. n. 112/2022 agli artt.3 comma 9 - 11 comma 1 disciplina, rispettivamente, l'accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite in ciascuna provincia (per le supplenze annuali) e alle Graduatorie di Istituto (per le supplenze brevi) ai fini dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo.

In particolare, l'art. 3 dispone che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze, distinte in prima e seconda fascia, finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze. In particolare, il comma 9 dell'art. 3 dell'O.M. citato -rubricato "**Graduatorie Provinciali per le Supplenze**"- nel prevedere che: << Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: ...>> stabilisce che ai fini dell'accesso alla Prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze viene richiesto il <<possesso dello specifico titolo di abilitazione>> mentre per l'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze viene richiesto oltre al titolo di studio, il possesso dei 24 CFU/CFA -titoli previsti ex art. 5 lettera b) D.Lgs. n. 59/2017-, l'abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado ovvero il precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

L'art. 11 comma 1 dell'O.M. cit., poi, disciplina le Graduatorie di Istituto stabilendo alla lettera b) che la seconda fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in G.P.S. di prima fascia e alla lettera c) che la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti in GPS di seconda fascia .

Alla luce di quanto appena precede, palese ed innegabile risulta, allora, l'illegittimità dell'O.M. n. 112/2022, la quale opera in aperto contrasto e violazione con la normativa primaria e, dunque, come se non fossero mai intervenute la L. n. 107/2015 ed il D. Lgs. n.59/2017 (artt. 5 e 17) impedendo, di fatto, al ricorrente -in possesso di un titolo intrinsecamente abilitante quale il Diploma di violino (c.d. Diploma accademico di vecchio ordinamento) e/o Diploma accademico di secondo livello in violino e dei 24 C.F.A.- sia l'accesso alle graduatorie di prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze sia, conseguentemente, a quelle di seconda fascia delle graduatorie di Istituto nelle quali, invece, lo stesso ha pieno diritto ad essere inserito.

Inoltre, l'O.M. *de qua*, non tenendo neppure conto della normativa Europea, delle numerosissime sentenze dei Tribunali del Lavoro di tutta Italia e di quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4167 del 30/06/2020, ha operato nuovamente la distinzione tra aspirante docente munito di abilitazione e aspirante docente munito di Laurea + 24 C.F.U./C.F.A. determinando, a sua volta, l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi consequenziali che da essa discendono, nonché di tutti i provvedimenti in tema di aggiornamento periodico delle graduatorie (G.P.S. e graduatorie di istituto) in ragione dell'impossibilità, per parte ricorrente, di essere inserito, quale docente abilitato, tra i docenti di prima fascia delle G.P.S. e di seconda fascia delle graduatorie di istituto.

Pertanto, laddove si dovesse ritenere l'O.M. n. 112/2022 di ostacolo al diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, codesto Giudice del Lavoro adito potrà e dovrà

---

*studi universitario) vanta un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D.Lgs 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015), che le consente di partecipare al prossimo concorso riservato agli abilitati e più in generale ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti; dall'altro, le viene rifiutato l'accesso alle graduatorie di II fascia, pur riservate agli abilitati...>> ,si vedano anche i pronunciamenti dei Tribunali di Viterbo, Termini Imerese, Crotone, Busto Arsizio, Monza, Napoli Nord e Palermo.*



disapplicarla. Il Giudice Ordinario ha, infatti, il potere di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nelle controversie (come la presente) in cui il privato lamenti una lesione di un diritto soggettivo da parte della P.A. Potere espressamente previsto dall'art. 5 L. 2248/1865, All. E. (cd. legge sul contenzioso amministrativo - L.A.C.), il quale testualmente prevede che *“le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi a legge”*; norma analoga si rinviene nell'art. 63, comma 1, D. Lgs. 165/2001<sup>15</sup>. E', comunque, utile evidenziare che anche la giurisprudenza amministrativa, del lavoro e di legittimità si è ampiamente occupata della tematica della disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo da parte del Giudice ordinario<sup>16</sup>.

### **3. Illegittimità del D.M. n. 112 del 06.05.2022 per violazione della normativa Europea. Contrasto con le indicazioni comunitarie; *reformatio in pejus* del criterio di selezione per la formazione delle graduatorie dei docenti.**

La normativa in materia di accesso alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia ed a quelle di seconda fascia di istituto ai fini del conferimento delle supplenze (*id est* O.M. n. 112/2022), introducendo un criterio restrittivo per l'inserimento nelle graduatorie, si pone in aperto contrasto anche con la normativa comunitaria, che non prevede alcun titolo abilitativo ovvero idoneativo per l'accesso all'insegnamento. Le procedure c.d. abilitative sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento che consentono di “regolamentare e programmare gli accessi alle professioni”. Infatti, le Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE di inusitata chiarezza -recepite in Italia mediante il D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 206, il D.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante *“Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE”* e il D.M. 39/1998- regolano il sistema generale delle professioni regolamentate nell'ambito dell'Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse e stabiliscono che l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Si tratta di normative che fissano dei principi cardine che non possono essere in alcun modo disattesi dagli organismi competenti in materia di Pubblica Istruzione.

A tal riguardo è significativo evidenziare come, a fronte della mancata richiesta della normativa europea circa il possesso di un titolo abilitativo all'insegnamento quale requisito di svolgimento della professione, il legislatore nazionale abbia già recepito i principi comunitari che sanciscono la sostanziale irrilevanza della *cd.* “abilitazione all'insegnamento”, laddove stabilisce, all'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, che il Dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di “abilitazione”, dando così formale attuazione allo spirito

<sup>15</sup> << Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni [...], ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi >>

<sup>16</sup> Si vedano in proposito : **T.A.R. Roma, 02/10/2019, n. 11492** secondo cui <<Il G.O., quando conosce di diritti soggettivi che si assuma essere lesi da atti amministrativi illegittimi, può disapplicare questi ultimi ai sensi dell'art. 5, l. n. 2248 del 1865>>; **Trib. Roma, sez. lav., 01/10/2019, n. 7584** <<Deve escludersi che la sussistenza di un atto amministrativo presupposto, nelle controversie relative ai rapporti di impiego dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, possa costituire limitazione alla competenza del giudice ordinario, quale giudice del lavoro, potendo questi conoscerlo in via incidentale ai fini della disapplicazione (art. 68 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, dall'art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, e dall'art. 18 del d.lgs. 19 ottobre 1998, n. 387), anche quando, nei casi previsti, questo atto presupposto rientri nella residua sfera assegnata alla giurisdizione amministrativa, dovendosi, altresì, escludere che possa sorgere una pregiudizialità amministrativa>>; **Cass., Sez. Un., 31/12/2018, n. 33688** secondo cui <<Il giudizio tra un privato e una P.A. non preclude affatto, di per sé (ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 2248 del 1865, allegato E) il potere del giudice ordinario di esaminare incidentalmente il provvedimento amministrativo ai fini della sua eventuale non applicazione>>.



delle Direttive comunitarie e conformandosi all'indirizzo delle stesse. Infatti le disposizioni dell'Unione Europea, in tema di "*professione regolamentata*" appaiono trancianti: **a)** la Direttiva 2005/36/CE ed il relativo Decreto di attuazione impongono il possesso di idonea "*qualifica professionale*" al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, qual è appunto quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano, considerando tale requisito quale condizione necessaria ed al tempo stesso sufficiente all'esercizio della stessa; **b)** i titoli conseguiti in Italia in quanto Stato membro dell'Unione Europea rientrano nella definizione di "*titolo di formazione*" e quindi di "*qualifica professionale*" secondo la definizione europea, utile all'esercizio della "*professione regolamentata*"; **c)** i termini di "*abilitazione*" e/o "*idoneità*" non rientrano tra le definizioni adottate dalla citata Direttiva o del relativo Decreto di attuazione e debbono quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di "*qualifica professionale*" adottata dalla normativa dell'Unione Europea; **d)** le procedure definite "*abilitanti*" dallo Stato Italiano non rientrano nelle definizioni di "*qualifica professionale*" adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "*formazione regolamentata*" né danno luogo ad un'attività di formazione necessaria per lo svolgimento della professione docente costituendo invece una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.

Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non avviene in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In definitiva, ciò che vale, ai fini dell'accesso alla professione e dell'inserimento nelle graduatorie è il titolo di studio -nel caso *de quo* rafforzato dall'ulteriore possesso dei 24 C.F.A.-, che costituisce la "*qualifica professionale*" richiesta dalla normativa dell'Unione Europea. Si precisa, al riguardo che il Ministero dell'Istruzione, mediante D.M. 30 gennaio 1998 n. 39, ha definito l'elenco dei titoli di studio corrispondenti alle rispettive classi di concorso, validi per l'accesso e l'esercizio della professione di docente; quindi **dalla lettura sistematica della normativa comunitaria e di quella interna (Direttiva Ue 2005/36 e 2013/55 come recepite dal legislatore italiano e D.M. 39/1998) emerge che tali titoli - nel caso *de quo* titolo accademico/laurea rafforzata dall'ulteriore possesso dei 24 C.F.A.-, sono idonei all'esercizio della professione regolamentata, rappresentando cioè la "*qualifica professionale*" idonea all'esercizio della professione di docente<sup>17</sup>.** Senza trascurare che l'articolo 49 TFUE privilegia la libertà di

<sup>17</sup> Sul punto si richiama ancora la recente **pronuncia del tribunale di Cassino n. 425/2019** secondo cui: "La rilevata illegittimità si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa europea unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l'insegnamento. Infatti, ai sensi delle Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.Lgs 206/2007 e con il D.Lgs. 15/2016 e dal D.M. 39/1998, l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa. Le procedure definite "abilitanti" dallo Stato italiano non rientrano invece nelle definizioni di "qualifica professionale" adottate dalla Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una "formazione regolamentata" ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano. Ne consegue che il diritto all'esercizio della professione non sorge in virtù di tali procedure, ma in virtù di idoneo titolo di accesso conseguito secondo le vigenti disposizioni di legge. In altri termini, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di Tfa, Pas e SSSI) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Come si è detto, le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli che consentono lo svolgimento della professione di docente e l'accesso ai concorsi, in quanto ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto è il titolo di studio, che costituisce la "qualifica professionale" ai sensi delle citate direttive comunitarie. Ciò sembra confermato dalla norma di cui all'art. 1, comma 416 della legge 244/2007 con la quale sono stati istituiti i Tfa, per la quale "...l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili ...". In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa dire che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante. Tale procedura, invero, non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente (vedi in questo senso Trib. Roma sent. n. 2823/2019). Ne è ulteriore conferma la circostanza che il legislatore nazionale ha già recepito, mediante l'art. 1, comma 79 della Legge 107/2015, alla luce del riferito quadro normativo euorounitario, la sostanziale irrilevanza della cd. "abilitazione all'insegnamento". Infatti, detta norma stabilisce che il dirigente scolastico può conferire incarichi anche a docenti che siano sprovvisti di titoli di "abilitazione". Si impone pertanto una disapplicazione del D.M. 374/2017, sia alla luce della normativa primaria interpretata in senso conforme a Costituzione (artt. 3 e 97) sia alla luce del diritto euorounitario, nella parte in cui detto decreto ministeriale, richiedendo una specifica abilitazione, osta al riconoscimento del diritto della ricorrente all'inserimento nella seconda fascia (II fascia) delle graduatorie di istituto del personale docente per la classe di concorso ... (omissis). Le spese di lite sono compensate, in considerazione della novità della questione e della



stabilimento dei liberi professionisti: da un lato sancisce il diritto di qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si stabilisca in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività lavorativa non subordinata di beneficiare del trattamento nazionale mentre dall'altro vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza derivante dalle leggi nazionali, in quanto restrizione della libertà di stabilimento (si vedano in tal senso, sentenze Commissione/Francia, 270/83, EU/C/1986/37, punto 14, e Commissione/Paesi Bassi, C-157/09, EU/C/2011/794, punto 53). Tutto ciò implica che ad un cittadino di uno stato membro dell'UE che voglia esercitare la professione di docente in Italia, non verrà richiesta l'abilitazione quale requisito di accesso, neanche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.

La normativa europea non si presta, quindi, ad equivoci ed i decreti ministeriali appaiono in contrasto con le norme comunitarie. Peraltro il legislatore nazionale, non senza contraddizioni, ha iniziato il percorso di adeguamento della normativa interna a quella Europea. Invero, l'abilitazione all'insegnamento (intesa come conseguimento di T.F.A., P.A.S. e S.S.S.I.) è un certificato che consente al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca di "programmare gli accessi" e non rappresenta, secondo la definizione legislativa, un titolo utile all'esercizio della professione di docente. Ciò sembra confermato dalla norma dell'art. 2, comma 416, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) con la quale sono stati istituiti i T.F.A., ove l'immissione nell'esercizio della professione di insegnante è definita come *“l'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili...”*<sup>18</sup>. In altri termini, affermare che una procedura consente soltanto di programmare gli accessi significa intendere che l'accesso non è consentito dalla procedura di abilitazione, ma dal titolo sottostante, e tale procedura non rientra tra le definizioni dell'Unione Europea utili ai fini dello svolgimento della professione di docente. L'abilitazione, anche alla luce del sistema normativo comunitario, non è requisito che consente lo svolgimento della professione di docente e, conseguentemente, l'accesso ai concorsi ed alle graduatorie basate sulla abilitazione. Di conseguenza vanno disapplicate tutte le disposizioni emanate dal Ministero che prevedono l'abilitazione quale requisito per accedere alle graduatorie provinciali e d'istituto e di conferimento delle supplenze.

-----O-----

## DOMANDA CAUTELARE

Il presente ricorso presenta anche i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare. La formazione delle nuove G.P.S. e delle G.I. a seguito dell'aggiornamento disposto dal D.M. n. 112/2022, nonché l'immediata successiva formazioni dell'organico per l'imminente inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023 rende, infatti, urgente ed improcrastinabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ciò anche alla luce della sussistenza dei presupposti richiesti al fine dell'adozione di un provvedimento urgente.

Quanto alla sussistenza del *“fumus boni iuris”* non v'è dubbio che, le ragioni esposte nelle superiori motivazioni del presente ricorso, evidenziano la sussistenza di un diritto violato dai provvedimenti adottati dal Ministero dell'Istruzione con la conseguenza che in capo al ricorrente

---

*non perspicuità interpretativa della normativa rilevante, integranti gravi ed eccezionali ragioni. P.Q.M. Il Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, » definitivamente pronunciando, così provvede: accerta e dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, costituito dal diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione e dai 24 CFU e per l'effetto ordina al Ministero convenuto di inserire la ricorrente nella II fascia delle graduatorie di istituto del personale docente ... ”*

<sup>18</sup> Art. 2, comma 416, L. 244/2007: *“Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca [...] è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili [...]”*.



sussiste certamente il diritto di poter procedere con il presente strumento cautelare al fine di ottenere l'inserimento nelle corrette graduatorie. In proposito ci si limita, qui, a ribadire che il legislatore con l'art. 5 D.Lgs 59/2017 nel richiedere uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti e, nello stabilire tali requisiti, **sostituisce il termine abilitazione all'insegnamento con la sussistenza dei 24 C.F.U./C.F.A.**, in specifici settori scientifico disciplinari, che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente/equiparato) **equiparando in tal modo -tra i titoli di accesso ai concorsi per il reclutamento dei docenti- l'abilitazione (intesa come conseguimento dei Pas, Tfa e SSIS) con i 24 C.F.U./C.F.A.**

Quanto alla sussistenza del **periculum in mora** l'esclusione dalla graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e da quelle di seconda fascia di istituto è gravissima, pregiudizievole e lesiva, in quanto impedisce al docente di essere chiamato prioritariamente da queste ultime per ricoprire incarichi di supplenza -che a breve verranno assegnati- e svolgere l'attività di docente per cui ha studiato e conseguito il titolo, intrinsecamente abilitante, **con inevitabile perdita di chance** e con un evidente **depauperamento della professionalità** e pregiudizio in termini economici, professionali, e di carriera.

Soccorre a fondare tale prospettazione l'orientamento prevalente in giurisprudenza che ritiene applicabile il procedimento d'urgenza ogni qual volta ad un provvedimento datoriale illegittimo consegua un obiettivo pregiudizio in termini di mortificazione di *chance* occupazionali e di lesioni di diritti di natura personalistica, sotto il profilo delle relazioni familiari e dell'impovertimento della professionalità<sup>19</sup>.

D'altro canto, sono copiosi i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in considerazione dei relativi ***“pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente”***<sup>20</sup>. Anche la **Suprema Corte**<sup>21</sup> ha, altresì, configurato la lesione de ***“il bene concreto della professionalità, nella forma del mancato utilizzo delle conoscenze pregresse acquisite e del loro ulteriore perfezionamento conseguente alla loro estrinsecazione nella prestazione lavorativa”***.

Orbene, nel caso di specie del ricorrente il danno grave ed irreparabile rileva sotto vari aspetti:

**I)** nel vicino anno scolastico 2022/2023, *rebus sic stantibus*, il ricorrente, in difetto di una decisione urgente, non avrà il posto che gli spetta e non potrà prestare servizio nella provincia di suo interesse (nel caso di specie Messina) in quanto lo stesso, qualora dovesse permanere nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze nonché nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto, verrebbe inevitabilmente scavalcato in graduatoria per l'anno scolastico 2022/2023 da tutti i docenti collocati prima di lui nelle fasce superiori (prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e seconda fascia delle graduatorie di Istituto) cui il ricorrente medesimo ha, invece, diritto di essere incluso essendo già in possesso di un titolo abilitante; peraltro, nelle more dei tempi

<sup>19</sup> Si veda in proposito l'**ordinanza n. 6202 del 20.7.2016 del Tribunale di Milano**, con cui quest'ultimo ha, ben scolpito le esigenze di carattere personale: ***“E consegue che il mancato accoglimento del ricorso sarebbe fonte di pregiudizio di natura palesemente ‘irreparabile’, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post)”***; il **Tribunale di Chieti** nella **ordinanza del 23.04.2008** ha riconosciuto, in una situazione analoga, che ***“Quanto all'elemento del periculum in mora, si ritiene che esso sia nella specie integrato dalla natura del contratto [a tempo indeterminato] e del depauperamento della professionalità del ricorrente con conseguente ‘perdita di chance’, vista alla luce della più recente giurisprudenza in materia”***.

<sup>20</sup> Si vedano *ex plurimis*: Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 26/1/2000, in Dir. Lay. 2000,400; nello stesso senso, Trib. Roma - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 20/1/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento - Sez. lavoro, ordinanza cautelare del 28/3/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778; ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016.

<sup>21</sup> Cfr. *ex multis*, Cass. Civ. - sez. lav. sentenza n. 14443 del 06.11.2000, in Lav. prev. oggi 2000, 2287



del giudizio di merito (la cui definizione sarà certamente successiva all'inizio del prossimo anno scolastico) rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di aggiornare la propria posizione nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente;

2) gli altri docenti, chiamati al posto del ricorrente, acquisiranno indebitamente punteggio e posizioni che incideranno nelle graduatorie future;

3) permane l'interesse del ricorrente all'emissione di un provvedimento cautelare d'urgenza finalizzato al riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento spendibile, nell'immediato, per l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto ed al fine di poter ottenere maggiori opportunità di lavoro, non solo ai fini di un incarico per l'intero anno scolastico ma anche in ordine alle supplenze temporanee relativamente a ciascun posto comune, classe di concorso, e/o posto di sostegno -tramite graduatorie incrociate-<sup>22</sup> cui ha titolo (nel caso di specie il ricorrente ha documentato sia il possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017 sia la presentazione -in data 29.05.2022- della domanda finalizzata al conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e valida anche ai fini delle supplenze temporanee ex art.11 O.M. n.112/2022 nonché -in data 13.08.2022- della domanda di informatizzazione nomina supplenze relativa alla scelta delle 150 sedi valida ai fini delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche);

4) lo scorrimento in alto delle graduatorie e l'immissione di altri docenti negli incarichi nelle scuole pregiudica il ricorrente, in quanto ne consegue la perdita di retribuzione, del relativo punteggio strettamente correlato alle *chance* occupazionali ed annessi;

5) l'avvio imminente del nuovo anno scolastico 2022/2023 pregiudica il diritto del ricorrente all'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto e quindi ad ottenere legittimamente il posto di lavoro che potrebbe essere assegnato ad altri docenti non aventi i titoli del ricorrente medesimo.

Invero, l'art. 700 cpc, prevedendo misure idonee "*ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito*", per opinione pressoché unanime, costituisce uno strumento utile a soddisfare il bisogno di tutela cautelare a favore di diritti minacciati sia da un pericolo di infruttuosità, sia da un pericolo di tardività (entrambi sussistenti nell'ipotesi di specie, posto che un ritardo nella decisione potrebbe determinare la perdita del punteggio non recuperabile per altra via). Pertanto, il carattere generale della norma configura che il provvedimento d'urgenza - modellandosi sul *periculum in mora* affermato in concreto (un pregiudizio imminente ed irreparabile del diritto fatto valere o di quello che si intende azionare in via ordinaria) - abbia un contenuto anticipatorio. Infatti, quando si attende che il futuro provvedimento costituisca nuovi rapporti giuridici oppure ordini misure innovative del mondo esterno, il provvedimento cautelare, per evitare il danno derivato dal ritardo con il quale il provvedimento principale potrà giungere a costituire tali effetti, deve tendere, non già a conservare lo stato di fatto, ma ad operare in via provvisoria e ad anticipare l'effetto costitutivo ed innovativo (nel caso *de quo*, l'inserimento nella prima fascia delle GPS e nella II fascia delle graduatorie d'istituto quale presupposto indispensabile alla opportunità di costituzione del rapporto di lavoro), che determina il grave pregiudizio. Si tratta in buona sostanza, di una forma di tutela che, nel caso in esame, è sia un rimedio sia un'anticipazione finalizzati a proteggere il diritto controverso dal *periculum in mora*, costituito dagli effetti negativi della durata, anche fisiologica, del processo nel tempo. In modo ancor più specifico, **nella vicenda in esame sussiste - come già precisato - sia l'elemento dell'imminenza del pregiudizio sia quello della**

<sup>22</sup> Si veda in proposito la **domanda di informatizzazione nomina supplenze** relativa alla scelta delle 150 sedi presentata dal ricorrente in data 13.08.2022 che a **pag.2 di 8** ricomprende tra le classi di concorso l'insegnamento di **ADMM** (Sostegno scuola secondaria di primo grado) e **ADSS** (Sostegno scuola secondaria di secondo grado) entrambi per GPS incrociate sostegno Fascia 2.





sua attualità. Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'*iter* diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'*iter* ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto. Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per l'odierno ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto *id est* perdita del punteggio di un anno -prossimo anno scolastico 2022/2023- ovvero di più anni di servizio, di esperienza professionale, oltre che di reddito nonché con il verificarsi di gravi effetti dannosi anche di natura personale. Si confrontino in proposito la recente **ordinanza n. 999 del 14.01.2022** emessa dal **Giudice del lavoro di Messina**<sup>23</sup>, l'**ordinanza cautelare n. 1115 del 19.01.2021** emessa dal **Giudice del lavoro di Messina**<sup>24</sup> **nonché quella del Giudice del Lavoro di Termini Imerese**<sup>25</sup>, in vicende identiche a quella oggetto del presente giudizio.

### **ISTANZA CAUTELARE DI EMISSIONE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE**

In particolare, viene richiesto a codesto Decidente, laddove ne ravvisi l'opportunità, l'emissione di decreto *inaudita altera parte* sussistendo nel caso di specie ragioni talmente impellenti da non poter neanche attendere neanche il decorso di un breve margine di tempo necessario per la convocazione della controparte o, comunque, potendo l'attuazione del richiesto provvedimento essere pregiudicata dall'instaurazione del contraddittorio. In particolare si ravvisa con chiara evidenza l'interesse ad ottenere un provvedimento d'urgenza, anche *inaudita altera parte*, al fine di non pregiudicare l'inserimento del ricorrente delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima fascia e di quelle di seconda fascia di istituto in ordine alle nomine relative all'anno scolastico 2022-2023.

-----O-----

Tutto ciò premesso, il prof. Ivan Crisafulli, come sopra rappresentato e difeso,

### **RICORRE**

anche in via d'urgenza *ex art.700 c.p.c* alla Giustizia dell'Ill.mo Tribunale del Lavoro di Messina, affinché respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia accogliere le seguenti

### **DOMANDE**

**IN VIA CAUTELARE** *ex art.700 c.p.c.* con decreto *inaudita altera parte* o, in subordine, fissata l'udienza per la comparizione delle parti :

<sup>23</sup> Il Giudice del lavoro di Messina, dott.ssa Rando, ha statuito che *“appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa. Ciò anche tenuto conto della possibilità, dedotta dal ricorrente e documentata in allegato, che il Miur tenga conto dei soggetti inseriti nella prima fascia per l'immissione in ruolo e a tempo determinato”*.

<sup>24</sup> Giudice del lavoro di Messina, così ha statuito: *“ricorre altresì il periculum in mora, atteso che l'istante ha allegato e sufficientemente provato la ricorrenza, nella situazione data, di un pregiudizio imminente e irreparabile, offrendo circostanze specifiche - diverse dalla natura della causa - comprovanti un danno professionale non risarcibile per equivalente e tale da giustificare l'utilizzazione della misura cautelare invocata; infatti, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria il F. di ricevere supplenze al suo posto e di acquisire quindi maggiori punteggi e posizioni più vantaggiose”*

<sup>25</sup> Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Ciccarello ha stabilito che: *“Orbene, dalla lettura coordinata delle anzidette disposizioni normative (art. 1 co. 110 della l. n. 107/15, art. 5 del d.lgs 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l'insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all'abilitazione...deve ritenersi sussistente il requisito del periculum in mora in quanto l'esclusione dagli elenchi... delle graduatorie di seconda fascia priverebbe la ricorrente della possibilità di ottenere supplenze di durata annuale per l'a.s. 2020/2021...”*



1. In via preliminare, autorizzare la notifica *ex art.* 151 c.p.c. (derogando dalle formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del presente ricorso e del pedissequo emanando decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione, per tutti i motivi meglio esposti nell'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione *ex art.* 151 c.p.c., mancando, peraltro, nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia - Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina qualsiasi indicazione di residenza dei docenti in graduatoria né risultando gli estremi per evincerla;

2. rilevata la sussistenza dei richiesti requisiti e presupposti anche di fondatezza dell'azione cautelare *-fumus boni iuris e periculum in mora-* e di tutti i motivi addotti in narrativa nonché previa disapplicazione, ove necessario, : **a)** degli atti e provvedimenti presupposti *-id est* O. M. n.112/2022 e successivi decreti ministeriali e direttoriali di riferimento conseguenti e connessi anche emanandi relativi all'adozione/aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e delle graduatorie di istituto- in quanto illegittimi nella parte in cui non consentono al ricorrente l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto dell' Ambito Territoriale di Messina e **b)** degli atti e provvedimenti consequenziali *-[id est* Graduatorie Provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia *-pubblicate in data 29.07.2022 sul sito web istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina con provvedimento m\_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0016606.29-07-2022.h.15:52- e Graduatorie di Istituto della scuola secondaria di primo e secondo grado dell'Ambito Territoriale della provincia di Messina, entrambe vigenti per il biennio 2022-2024 e relative alle classi di concorso del ricorrente ossia **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") e **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado")- in quanto illegittimi laddove *in parte qua* non includono il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto del medesimo Ambito Territoriale di Messina relativamente alle anzidette classi di concorso:*

**2 a) accogliere** la domanda cautelare *ex art.* 700 c.p.c. ed **accertare e dichiarare** in via d'urgenza che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal Diploma di violino (*c.d.* Diploma accademico di vecchio ordinamento) e/o dal Diploma accademico di secondo livello in violino e dai 24 C.F.A.;

**2 b)** conseguentemente, sempre in via d'urgenza, **accertare e dichiarare** il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della provincia di Messina per le classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") e **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado"), ai fini del conferimento delle supplenze per l'anno scolastico 2022/2023, nelle posizioni e con i punteggi a lui spettanti e maturati come per legge;

3. per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di inserire immediatamente, in via cautelare e d'urgenza, il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale di Messina -ove lo stesso risulta già inserito rispettivamente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto-, relativamente alle anzidette classi di concorso [**AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado") e



**A-29** (“Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”)], ai fini del conferimento delle supplenze per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, nelle posizioni e con i punteggi a lui spettanti e maturati come per legge; e comunque di emanare tutti gli atti e provvedimenti necessari per l’inserimento del ricorrente nelle anzidette graduatorie;

**4.** emettere tutte le eventuali ulteriori statuizioni consequenziali o opportune;

#### **NEL MERITO:**

**1. accertare e dichiarare**, per tutti i motivi dedotti in narrativa -e previa disapplicazione degli atti e provvedimenti presupposti -*id est* O. M. n.112/2022 e successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi nella parte in cui non consentono al ricorrente l’inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto dell’ Ambito Territoriale di Messina nonché delle Graduatorie Provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia -pubblicate in data **29.07.2022** sul sito *web* istituzionale dell’U.S.R. per la Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina con provvedimento `m_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0016606.29-07-2022.h.15:52-` e delle Graduatorie di Istituto della scuola secondaria di primo e secondo grado dell’Ambito Territoriale della provincia di Messina, entrambe vigenti per il biennio 2022-2024 e relative alle classi di concorso di interesse del ricorrente ossia **AM56** (“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino”), **A-30** (“Musica nella scuola secondaria di II grado”) e **A-29** (“Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”) in quanto illegittime laddove *in parte qua* non includono il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto del medesimo Ambito Territoriale di Messina relativamente alle anzidette classi di concorso- che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all’insegnamento costituito dal diploma di Diploma di violino (*c.d.* Diploma accademico di vecchio ordinamento) e/o dal Diploma accademico di secondo livello in violino e dai 24 C.F.A. e che lo stesso ha, pertanto, diritto ad essere inserito nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto dell’Ambito Territoriale della provincia di Messina per le superiori classi di concorso [**AM56** (“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino”), **A-30** (“Musica nella scuola secondaria di II grado”) e **A-29** (“Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”)] ai fini del conferimento delle supplenze, nelle posizioni e con i punteggi a lui spettanti e maturati come per legge;

**2)** per l’effetto **ordinare** alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di inserire il ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie d’Istituto della scuola secondaria di primo e secondo grado dell’Ambito Territoriale della provincia di Messina -ove lo stesso risulta già inserito rispettivamente nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto-, relativamente alle classi di concorso di interesse del ricorrente -ossia **AM56** (“Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino”), **A-30** (“Musica nella scuola secondaria di II grado”) e **A-29** (“Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”) - nelle posizioni e con i punteggi a lui spettanti e maturati come per legge.

**3)** in ogni caso **adottare** gli ulteriori provvedimenti ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dal ricorrente;

**4)** Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario, avendo anticipato le prime e non riscosso i secondi.



Si offrono in comunicazione i seguenti allegati come descritti:

- 1) O.M. n. 112 del 06.05.2022;
- 2) provvedimento m\_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0016606.29-07-2022.h.15:52 di pubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di prima e seconda fascia sul sito *web* istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
- 3) domanda presentata in data 29.05.2022 sulla piattaforma *online* del Ministero dell'Istruzione relativa alle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- *bis* e 6-*ter*, della legge 3 maggio 1999, n. 124 ai fini del conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2022;
- 4) Graduatorie provinciali per le Supplenze della Provincia di Messina di seconda fascia relativa alle classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino") ed **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di primo grado") pubblicate in data 29.07.2022 sul sito *web* istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
- 5) Graduatorie provinciale per le Supplenze della Provincia di Messina di seconda fascia relativa alla classe di concorso **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado") pubblicate in data 29.07.2022 sul sito *web* istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia - Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;
- 6) Copia Diploma di violino (*c.d.* Diploma accademico di vecchio ordinamento) conseguito, con il punteggio di 10/10 *cum laude*, presso il Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina in data 07.07.2014;
- 7) Copia Diploma accademico di secondo livello in violino conseguito presso il Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina il 28.09.2016;
- 8) Copia certificato finale per il conseguimento dei 24 C.F.A. del 26.02.2019;
- 9) Nota dell'01.06.2022 -m\_pi.AOOUSPME.REGISTRO UFFICIALE.U.0011583.01-06-2022.h.12:22 pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina;
- 10) domanda di informatizzazione nomina supplenze relativa alla scelta delle 150 sedi presentata sulla piattaforma *online* del Ministero dell'Istruzione in data 13.08.2022
- 11) Ordinanza Tribunale Messina - Sezione Lavoro del 18.08.2022 n. cronol.17889/2022 emessa nel procedimento R.G. n. 2922/2022;

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 e succ. mod. ed int. il presente ricorso ha valore indeterminabile e, trattandosi di provvedimento cautelare, sconta un contributo unificato ridotto del 50% e pari pertanto ad € 259,00

Messina, 21 agosto 2022

f.to digitalmente

Avv. Antonino Condurso



### **Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.**

Il presente ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto all'inserimento *pleno iure* del ricorrente nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina in cui il ricorrente è attualmente iscritto in seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze ed in terza fascia di quelle di Istituto per le classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado") e **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado"). Orbene, per instaurare validamente il contraddittorio, il presente ricorso deve essere necessariamente notificato a tutti i docenti che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati e cioè a tutti quei docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina -entrambe valide per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 ed in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto per le classi di concorso **AM56** ("Strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado - violino"), **A-29** ("Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado") e **A-30** ("Musica nella scuola secondaria di II grado")- e, dunque, a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento "*pleno iure*" del ricorrente sia nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze che nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina -valide per il biennio scolastico 2022/2024- relativamente alle anzidette classi di concorso, sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente medesimo.

Poiché, però, vi sono oggettive difficoltà per l'istante di individuare ed identificare il nominativo e l'indirizzo di tutti gli eventuali controinteressati, la notifica del presente ricorso nei modi ordinari potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento -oltre che essere incompleta- anche per l'elevato numero dei docenti/candidati potenziali controinteressati cui notificare il presente atto. Infatti, con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva, anche per celerità ed economia processuale, che mancando nelle graduatorie pubblicate dall'U.S.R. Sicilia - Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina, qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei docenti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando dalle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del Ministero dell'Istruzione nella pagina a ciò dedicata . Inoltre, la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso. Ma l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "...non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato...". Infatti anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso , essendo evidente che da un "sunto" non



possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite. Per altro verso, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente. Ed a tal fine è stata individuata come rispondente la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte. Tale modalità, peraltro, appare più idonea ed efficiente, considerato che ormai la modalità telematica è quella usuale per la presentazione delle domande e per la pubblicazione delle graduatorie, sicché il sito internet dell'Amministrazione (nella specie, sito internet del Ministero) viene compulsato quotidianamente dagli aspiranti in graduatoria.

Ciò, pertanto, ritenuto e premesso, la presente difesa ,

### **FA ISTANZA**

affinché codesto Ill.mo Giudice del lavoro adito -valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami- voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo emanando decreto di fissazione dell'udienza:

1. quanto alle amministrazioni resistenti : mediante notifica di copia del presente atto e del pedissequo emanando decreto di fissazione udienza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
2. quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e del pedissequo emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet del Ministero dell'Istruzione nella pagina a ciò dedicata, stante l'elevato numero di soggetti controinteressati, l'impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria e l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei modi ordinari.

Messina, li 21.08.2022

Firmato telematicamente avv. Antonino Conduro

